

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Prima Sezione Civile

Il Giudice dott.ssa Tiziana Drago,

vista la proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi della legge numero 3 del 2012 presentata da [REDACTED]

vista la documentazione integrativa depositata in data 25.01.2022;

rilevato che sussistono le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 gennaio 2012 numero 3;

rilevato in particolare che la ricorrente:

- non è assoggettabile al fallimento, in quanto persona fisica che svolge un'attività imprenditoriale in assenza dei requisiti ex art 1 LF;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 mediante proposta di accordo;

- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012;

- ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

considerato, altresì, che la proposta avanzata prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso l'impegno della proponente di mettere a disposizione dei creditori una somma pari ad €90.000,00 (incluse le spese di procedura), mediante il versamento di una prima rata di €10.000,00 e successivamente di 160 rate mensili di €500,00 ciascuna;

rilevato che:

- sono state adempiute le formalità previste dalla legge all'articolo 9 della legge n. 3/2012;

- sono stati depositati insieme alla proposta, l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, nonché le dichiarazioni dei redditi, l'attestazione di fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;

FISSA

l'udienza dinanzi a sé per il giorno **30.03.2022**, ore 12.00;

DISPONE

ex art. 10 Legge 3/2012 la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o, per posta elettronica certificata, della proposta di accordo loro indirizzata, dei suoi allegati e del presente decreto;

AVVERTE

i creditori che dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata e che, in mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

STABILISCE

quale idonea forma di pubblicità la pubblicazione nel sito del Tribunale di Reggio Calabria della proposta di accordo e del presente decreto;

DISPONE

che sino a quando il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore;

INFORMA

che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Reggio Calabria, 17.02.2022

Il Giudice
dr.ssa Tiziana Drago